

pretura, tra l'altro venendo a conoscenza dell'avvenuta scadenza dei termini di presentazione —:

se, di fronte alla gravità e all'iniquità della situazione qui descritta, non intenda adoperarsi per sanarla e in particolare quali misure intenda adottare per risolvere positivamente il dramma del signor Casolaro che, per effetto della legge n. 160 del 1989, ha perso cinque anni di stipendi pieni, con la mancata prosecuzione oltre i sessanta anni di età della sua attività lavorativa, nonché cinque anni di contributi pensionistici, il che in totale porta a undici gli anni in meno (ad oggi) di pensione rispetto a quanto gli spetterebbe se avesse potuto godere dei benefici previsti dalla legge n. 54 del 1982. (4-32274)

\* \* \*

#### PARI OPPORTUNITÀ

*Interrogazione a risposta scritta:*

FOLLINI, CASINI, BACCINI, CARARÀ, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, GIOVANARDI, LIOTTA, LUCCHESI, PERETTI e SAVELLI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il rinnovo della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna ha destato non poche perplessità soprattutto in ordine alla sua composizione;

la legge n. 164 del 1990, istitutiva della Commissione, prevede che essa sia costituita per assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'articolo 3 della Costituzione, che, come noto, sancisce il diritto fondamentale all'uguaglianza sia sotto l'aspetto sostanziale che formale;

lo spirito della legge è quello di garantire che la composizione della Commissione sia espressione della società civile;

fra i componenti, espressione delle associazioni e dei movimenti delle donne

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, figura la rappresentante dell'Associazione delle Donne italiane in Svezia, e per le donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali la responsabile femminile di un partito della maggioranza governativa —:

quali criteri sono stati seguiti nella scelta dei componenti della Commissione per la parità e le pari opportunità e quali adempimenti urgenti intende adottare il Governo per realizzare una rappresentanza della società civile più forte all'interno della stessa, e per fugare il sospetto, più che fondato, che tali nomine siano soprattutto servite per dare impropria rappresentanza pubblica a settori politici della maggioranza di Governo. (4-32272)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'importanza di far conoscere con preciso metodo storico il carattere disumano ed assassino del comunismo nella sua sperimentazione mondiale che ha generato 80 milioni di morti e che continua, nei pochi luoghi ove ancora dirige gli Stati, a seminare morte, persecuzione, carcere e tortura, sembra del tutto sottovalutata dal Ministro della pubblica istruzione;

l'iniziativa « Il '900, i giovani e la memoria » allestita dal Ministro della pubblica istruzione testimonia paradossalmente il grave deficit mnemonico di un ministro che sembra aver vissuto una storia diversa atteso che il progetto si configura come un monotematico, pur se indubitalmente giusto, richiamo all'esperienza nazista senza che si possa far conoscere ai giovani il carattere geneticamente criminale del comunismo mondiale;

pur considerando con indulgenza i passati orientamenti del Ministro della pubblica istruzione, altrettanta indulgenza non può essere offerta allorché la funzione ricoperta genera l'obbligo di curare la completezza formativa di milioni di giovani che, per divenire cittadini consapevoli, debbono sapere che, accanto al nazismo, altro sistema di annientamento della persona è stato allestito con esiti numerici spaventosamente più gravi di quelli, già tremendi, provocati dal nazismo —:

se non ritenga di dover allestire una nuova iniziativa didattico-culturale dedicata ai crimini del comunismo mondiale con visita di studenti ai « gulag » così come doverosamente organizzata, nell'ambito della iniziativa « Il '900, i giovani e la memoria », nei campi di concentramento nazisti. (3-06506)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

non paghi della terrificante figura fatta con il caso del falso professor Marsiglia, i professionisti dell'odio che in Veneto militano in servizio permanente effettivo hanno avviato una nuova grande coraggiosa battaglia di libertà per cacciare il professore di storia presso l'Istituto turistico Andrea Grizzi di Mestre Franco Damiani;

il professor Franco Damiani, ha avuto probabilmente due torti: essere un professore « vero » a differenza di Luis Marsiglia ed avere parlato, ad una studentessa, della esistenza di una storiografia diversa sulla Germania nazista;

tanto è bastato perché 42 colleghi, un collettivo di studente, il centro sociale « Rivolta », l'Arcigay e l'Arcilesbica (notoriamente detentori delle verità storiche assolute) si mobilitassero chiedendo democraticamente la sospensione del professore Franco Damiani dall'insegnamento;

i risultati positivi della ispezione disposta dal ministero della pubblica istru-

zione ed effettuata il 3 agosto 2000 non sono bastati a chiudere la vicenda pretendendo la canea urlante di sostituirsi agli organi deputati al controllo dell'attività di insegnamento —:

quali siano le risultanze della ispezione ministeriale eseguita in data 3 agosto 2000;

se sia ritenuto lecito che 42 colleghi di insegnamento possano pretendere un provvedimento di sospensione dall'inequivocabile sapore ideologico;

se esistano limiti normativi alla libertà intellettuale del corpo docente e, in caso affermativo, quali siano;

quale tutela si intenda offrire al professor Franco Damiani la cui sfera di diritti non può essere messa in discussione da manifestazioni di piazza. (3-06507)

*Interrogazione a risposta scritta:*

**DE FRANCISCIS.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ha disciplinato la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a decorrere dall'anno scolastico 1997 — 1998;

con successiva O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, emanata in attuazione del decreto n. 331 del 29 luglio 1997 del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sono state emanate ulteriori disposizioni per il personale della scuola che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso al pensionamento, chieda la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione;

l'istituto del part-time, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato guardato con

favore sempre crescente dal Legislatore che ha individuato in esso un valido strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un incentivo all'assunzione di nuovo personale. Disposizioni in materia di misure di potenziamento e di incentivazione del part-time finalizzate ad incrementare il ricorso a tale istituto, sono contenute infatti nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, ivi compresa la legge 23 dicembre 1999 n. 488;

il Ministro della Pubblica Istruzione ha anche posto in essere una serie di iniziative atte a rendere maggiormente fruibile l'istituto del part-time da parte del personale della scuola;

così con C.M. n. 45 del 17 febbraio 2000, emanata con il dichiarato scopo di agevolare l'effettuazione del part-time presso le istituzioni scolastiche da parte del personale della scuola onde incentivare il ricorso al suddetto istituto, è stato significativamente chiarito che:

a) nell'individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita quella segnalata dall'interessato in maniera tale da rendere meno oneroso l'impegno lavorativo;

b) la partecipazione del personale part-time alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti — ritenute attività scolastiche dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 156 — avvenga su base volontaristica specie se tali attività cadano in orario pomeridiano;

c) la possibilità che la prestazione lavorativa part-time sia concentrata in determinati periodi dell'anno;

d) per i casi non specificamente previsti, la necessità di adottare tra più soluzioni quella che risulti meno gravosa per il dipendente part-time in maniera tale che la fruizione di tale istituto non venga resa difficoltosa;

a questo punto, appare evidente che per chiarire inequivocabilmente le modalità di funzionamento dell'istituto del part-

time allo scopo di renderlo oggettivamente fruibile da parte del personale della scuola, occorrono chiare ed univoche indicazioni da parte degli Organi Ministeriali sui diritti e doveri dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

tale esigenza si correla alla particolare connotazione dell'attività docente che, oltre a prevedere « attività di insegnamento », prevede anche « attività funzionali all'insegnamento » e « attività aggiuntive », a differenza di quanto accade negli altri comparti del pubblico impiego ove la prestazione lavorativa ha carattere unitario e non differenziato, sicchè l'articolazione oraria del rapporto di lavoro a tempo parziale in tali comparti non esige distinzioni venendo genericamente rapportata in misura proporzionale all'orario di servizio;

per converso, ai sensi dell'articolo 40 CCNL, gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:

a) attività di insegnamento;

b) attività funzionali all'insegnamento;

c) attività aggiuntive di insegnamento.

per quanto concerne le attività di insegnamento, per i docenti a tempo parziale la relativa durata è fissata dall'articolo 46 CCNL di norma in proporzione pari al 50 per cento di quella a tempo pieno;

per quanto concerne le attività aggiuntive, l'articolo 46 CCNL esclude il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, senza però chiarire cosa si intenda per « attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo »;

infine, non risultano in alcun modo chiarite le modalità di partecipazione dei docenti a tempo parziale alle attività funzionali all'insegnamento e specificamente a quelle di carattere collegiale;

il rilievo appare importante, in quanto tra le attività aggiuntive risulta ricompresa la partecipazione all'attività di aggiornamento e formazione in servizio che — per quanto sia specificamente considerata dal Contratto integrativo nazionale del comparto scuola 1998/2001 un « diritto » e non più un « dovere » del docente — risulta all'interrogante che venga ritenuta obbligatoria nella prassi per tutti i docenti in servizio da numerosi dirigenti scolastici, se sia stata deliberata dal Collegio dei docenti;

parimenti, risulta all'interrogante che nella prassi i dirigenti scolastici esigono la partecipazione a tutte le riunioni del Collegio dei docenti entro il monte ore annuo delle 40 ore e la partecipazione a tutte le attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione anche per i docenti part-time, senza operare alcun rapporto di proporzionalità tra l'orario di servizio di tali docenti (inferiore a quello dei docenti a tempo pieno) e la partecipazione alle suddette attività;

per converso, per i docenti a tempo pieno la cui cattedra sia strutturata su un gran numero di classi (come i docenti di religione ed educazione fisica) la partecipazione quanto meno alle attività collegiali dei consigli di classe, interclasse ed intersezione viene — a richiesta dei suddetti docenti — limitata complessivamente entro il limite del monte ore previsto dalla contrattazione collettiva;

appare evidente che la mancanza di precise direttive ministeriali penalizza ingiustamente i docenti a tempo parziale che — sebbene osservino un orario di servizio ridotto e percepiscano uno stipendio ad esso proporzionale — sono costretti a partecipare in misura integrale alle attività di carattere collegiale innanzi richiamate ed alle attività di aggiornamento a formazione in servizio deliberate dalle singole istituzioni scolastiche. Ciò produce l'effetto di scoraggiare la fruizione dell'istituto del part-time anche per la sproporzione che si viene inevitabilmente a determinare tra emolumenti percepiti dal docente a tempo

parziale (proporzionati all'orario di servizio) ed attività collegiali e di formazione cui il medesimo docente è costretto a partecipare in misura identica rispetto ai docenti a tempo pieno (retribuiti con l'intero stipendio) —:

in sintonia con l'obiettivo dell'incentivazione del part-time e nello spirito della certa definizione dei diritti e dei doveri dei docenti che ne usufruiscono, quali iniziative ritenga di assumere per chiarire:

a) una volta operata la programmazione delle attività collegiali nelle singole istituzioni scolastiche, che il docente a tempo parziale ha la facoltà di limitare la propria partecipazione a tali attività collegiali in misura proporzionale al proprio orario di servizio, fermo restando l'obbligo di includere — nel monte ore come innanzi limitato — la partecipazione agli scrutini trimestrali o quadrimestrali ed a quelli finali;

b) che il docente a tempo parziale ha la facoltà di non partecipare alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio anche se deliberate dal Collegio dei docenti;

c) quali sono le « attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo » alle quali il docente a tempo parziale non è tenuto a partecipare. (4-32276)

\* \* \*

SANITÀ

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Silvestrini di Perugia ha ventisei posti letto per degenti evidentemente allettati;

dovrebbe esservi un infermiere ogni sei posti letto, ma il numero degli infermieri è sempre assolutamente insufficiente;